



**DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza ordinaria in<sup>1</sup> prima convocazione

**OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E REGOLAMENTO PER L'ANNO 2014.**

L'anno Duemilaquattordici, addì sedici del mese di Aprile, alle ore 21:00 nella sala delle adunanze, si è oggi riunito il Consiglio Comunale, all'appello risultano:

	PRESENTE
<b>1. DEO ELISA</b>	S
<b>2. IFTODE RADU COSMIN</b>	S
<b>3. CASAMENTI DAVIDE</b>	S
<b>4. CANGIALEONI CRISTIANO</b>	S
<b>5. FRASSINETI SERGIO</b>	S
<b>6. BALZANI MATTIA</b>	S
<b>7. VENTURI MASSIMO</b>	S

**presenti n. 7 assenti n. 0**

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE **DOTT. MARCELLO PUPILLO**.

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, il Sig. **DOTT.SSA ELISA DEO, SINDACO**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta<sup>2</sup> pubblica,

A scrutatori della votazione vengono designati Signori:

**– VENTURI MASSIMO – CASAMENTI DAVIDE – FRASSINETI SERGIO**

Sono presenti in aula gli assessori esterni:

**SCALZULLI POTITO**

Il Consiglio prende in esame l'oggetto sopraindicato.

<sup>1</sup> Prima o seconda

<sup>2</sup> Pubblica o privata

**proposta di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE**

**Oggetto:** TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – APPROVAZIONE ALIQUOTE  
e REGOLAMENTO PER L'ANNO 2014.

*proponente: servizio tributi*

**Premesso che:**

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI, concernente tra l'altro:
  - 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
  - 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- l'art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

**Considerato che** la legge n. 147 del 2013, prevede:

- all'art. 1, comma 669, che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- all'art. 1, comma 671, che *la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;*
- all'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- all'art. 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- all'art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 –bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.

Visto il decreto legge n. 16/2014, con il quale si aggiunge al comma 677 citato, il seguente periodo:  
*«Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità*

*immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili».*

**Considerato** che l'art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI, concernente tra l'altro:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

**Visto:**

- l'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;
- la legge n. 296/2006 che demanda alla potestà regolamentare:
  - a) la misura degli interessi (art. 1, comma 165);
  - b) le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune (art. 1, comma 167);
  - c) gli importi fino a concorrenza dei quali la TARI non è dovuta o non sono effettuati i rimborsi (art. 1, comma 168).

**Visto** lo schema di proposta predisposto dal Funzionario Responsabile dell'imposta unica comunale (IUC) nominato con delibera n. 14 del 05/03/2014, Dott.ssa Giulia Bertini;

**Rilevato che:**

- l'art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed in base al quale i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre quale termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 19/12/2013 ha differito al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2014;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 13/02/2014 ha ulteriormente differito al 30 aprile 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2014;

**Visto che** dal 1° gennaio 2014 l'IMU non si applica più alle abitazioni principali, ed a quelle ad esse equiparate con legge e regolamento;

**Dato atto che** il Comune non trova la necessità di reperire le risorse mancanti dalla disapplicazione dell'IMU sulle abitazioni principali attraverso l'applicazione della Tasi, in quanto finanziate da altri proventi in entrata per il Comune stesso;

**Richiamato** il comma 676 dell'art. 1 della Legge 147 del 2013 che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

***propone di deliberare,***

**per quanto espresso in premessa che si richiama integralmente,**

- A) di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI):
- 1) aliquota Tasi zero per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 e dal regolamento comunale IMU, escluse dal pagamento dell'IMU;
  - 2) Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al punto precedente.
- B) di approvare l'allegato schema di Regolamento Comunale per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili del Comune (TASI);
- C) di dare atto che per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle norme di legge e regolamentari;
- D) di dare atto che, qualora successivamente all'adozione della presente delibera dovesse intervenire una modifica normativa che muti le misure delle aliquote e delle detrazioni del tributo per il 2014, verranno adottate eventuali determinazioni ulteriori e conseguenti;
- E) di dare atto, infine, che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di delibera sopra riportata;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, verbale del 07/04/2014, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n.267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2012, allegato solo all'originale del presente atto ed in modo virtuale alle copie dello stesso;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica amministrativa espresso dal Responsabile di Servizio Dott.ssa Giulia Bertini, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 (come modificato dall'art.3 del D.L. n.174/2012), allegato solo all'originale del presente atto ed in modo virtuale alle copie dello stesso;

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Ragioneria, Albertini Annamaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 (come modificato dall'art.3 del D.L. n.174/2012), allegato solo all'originale del presente atto ed in modo virtuale alle copie dello stesso;

Dato atto che il dibattito relativo al presente atto è allegato alla deliberazione consiliare n.25 del 16/04/2014;

Preso atto della seguente votazione espressa per alzata di mano:  
Consiglieri presenti n.7, favorevoli n.5, astenuti n.2 (Balzani e Venturi);

**DELIBERA**

1. di approvare la sopra riportata proposta – che viene integralmente richiamata;
2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2014;
3. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva,

ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997;

4. altresì, per la necessità di dare seguito al procedimento con la massima tempestività, di dichiarare, con separata votazione palesemente espressa, di seguito indicata:

- ✓ Consiglieri presenti n.7, favorevoli n.5, astenuti n.2 (Balzani e Venturi)

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del Dlgs. 18/08/2000 n. 267.

**IL PRESIDENTE**

(DOTT.SSA ELISA DEO)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

(DOTT. MARCELLO PUPILLO)

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Online del comune ([www.comune.galeata.fc.it](http://www.comune.galeata.fc.it))  
in data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Lì, **07/05/2014**

**IL RESPONSABILE**

(Annamaria Albertini)

---

---

La suestesa deliberazione:

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELLA  
LEGGE COSTITUZIONALE N.3/2001 E DELL'ART.134, COMMA 3 TESTO UNICO ENTI LOCALI  
(D.LGS. N.267/2000).

X E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI DELL ART.134,  
COMMA 4 TESTO UNICO ENTI LOCALI (D.LGS. N.267/2000).

Lì, 16/04/2014

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

(DOTT. MARCELLO PUPILLO)